



COMUNE DI RANDAZZO

CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

DECRETO DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DEL SINDACO

NUM. 12 DEL 25/7/2024

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE UFFICIO COMPETENTE PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

Dato atto che:

- con D.P.R. datato 26 gennaio 2024, su proposta del Ministro dell'Interno, è stato decretato lo scioglimento del Consiglio Comunale di Randazzo (CT), a norma dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed è stata affidata la gestione del Comune alla Commissione Straordinaria, nelle seguenti persone: Dott.ssa Alfonsa Caliò - Viceprefetto, Dott. Cosimo Gambadauro - Viceprefetto aggiunto, Dott. ssa Isabella Giusto – Funzionario Economico - finanziario;
- con Decreto del Prefetto della Provincia di Catania prot. Interno n.0012202 del 29.01.2024 è stata disposta la sospensione, con effetto immediato, degli organi del comune di Randazzo ed è stata affidata la gestione provvisoria dell'Ente ai Commissari sopra indicati;
- che con il predetto Decreto prefettizio sono state assegnate alla Commissione le attribuzioni spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta e al Sindaco, nonché ogni altro potere o incarico comune alle medesime cariche;
- che l'insediamento della Commissione è intervenuto in data 29/01/2024;
- che il D.P.R. del 26/01/2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale nr. 43 del 21/02/2024;

Richiamato il D.lgs. n. 75/2017 che ha rivisto il sistema inerente il procedimento disciplinare con modifiche direttamente al D.Lgs. n. 165/2001 negli articoli 55 e segg.;

Visti gli artt. 55- 55 nonies ed in particolare l'articolo 55-bis, cc. 1-2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ove è testualmente disposto:

Articolo 55-bis - Forme e termini del procedimento disciplinare

1. Per le infrazioni di minore gravità, per le quali è prevista l'irrogazione della sanzione del rimprovero verbale, il procedimento disciplinare è di competenza del responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente. Alle infrazioni per le quali è previsto il rimprovero verbale si applica la disciplina stabilita dal contratto collettivo.

2. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento e nell'ambito della propria organizzazione, individua l'ufficio per i procedimenti disciplinari competente per le infrazioni punibili con sanzione superiore al rimprovero verbale e ne attribuisce la titolarità e responsabilità.

3. Le amministrazioni, previa convenzione, possono prevedere la gestione unificata delle funzioni dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, senza maggiori oneri per la finanza pubblica.

Ritenuta, pertanto, la necessità di costituire un ufficio procedimenti disciplinari competente ad avviare, istruire e concludere tutti i procedimenti disciplinari inclusi quelli ad oggi in corso, ovvero avviati, ma non ancora conclusi, che comportano l'applicazione di sanzioni di minore gravità e sanzioni di maggiore gravità, ferma restando la competenza del responsabile di ciascuna area per i procedimenti che comportano l'applicazione della sanzione del rimprovero verbale;

Dato atto che:

- in relazione all'assetto organizzativo di questa amministrazione, come definito dal regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di G.M. n. 33 del 25.06.2024, l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari viene costituito in forma collegiale da tre membri;

- il collegio viene presieduto dal Segretario generale dell'Ente;

- gli altri due membri vengono individuati nel Responsabile del II Settore e nel Responsabile del Corpo di Polizia Municipale;

Visto il vigente statuto comunale;

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto il T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali";

Visto il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di G.M. n. 33 del 25.06.2024, ed in particolare l'art.61;

Visti gli artt. 71 e 72 del CCNL 16.11.2022;

Visto il capo VII del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018;

Acquisito sulla proposta della presente deliberazione il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del servizio interessato;

DELIBERA

1) di individuare, ai sensi dell'articolo 55-bis, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, l'ufficio per i procedimenti disciplinari nel collegio così composto:

- Segretario Generale pro tempore – Presidente;
 - Responsabile II Settore pro tempore – componente effettivo;
 - Responsabile Corpo Polizia Municipale pro tempore – componente effettivo;
- 2) di attribuire a detto ufficio, a far data dalla pubblicazione del presente atto, le competenze previste dalla vigente normativa in materia di sanzioni disciplinari ;
 - 3) di dare atto che la presenza del Responsabile di Settore e del Corpo di P.M. all'interno dell'UPD è incompatibile con l'analisi e la valutazione di un caso relativo ad un dipendente ad esso assegnato e che, in tale ipotesi, si procederà alla sostituzione del componente incompatibile;
 - 4) di notificare il presente atto ai soggetti individuati;

La commissione straordinaria con i poteri del Sindaco
Caliò- Gambadauro-Giusto



[Handwritten signature]